

Schweizerische Eidgenossenschaft Questo testo è una versione provvi-«\$\$OrCode» soria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del 8 maggio 2024

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 73a Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nell'ambito delle professioni sanitarie (art. 73a LFPr)

¹ L'attuazione delle procedure per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nell'ambito della formazione professionale inerente alle professioni sanitarie è delegata alla Croce Rossa Svizzera. I dettagli della delega sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico tra la SEFRI e la Croce Rossa Svizzera

² Per le procedure di riconoscimento dei diplomi si applicano gli emolumenti disciplinati dall'ordinanza del 16 giugno 2006² sugli emolumenti SEFRI.

П

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

RS 412.101 RS 412.109.3

8 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione,

Viktor Rossi